

STATUTO

AUTOMATION TECH COOPERATIVA SOCIALE A R.L.

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: VEZZANO LIGURE SP VIA
POLVINE SNC

Numero REA: SP - 247193

Codice fiscale: 01597160116

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 21-11-2025 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO SOTTO LA LETTERA A

AL REPERTORIO N. 12177/10233

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Denominazione - sede - regime residuale)

E' costituita una società cooperativa con la denominazione:

"AUTOMATION TECH COOPERATIVA SOCIALE A R.L."

La società ha sede in Vezzano Ligure (SP).

Alla cooperativa si applicano, ai sensi degli articoli 2520 e 2519, comma 1, del codice civile:

- a) — le norme delle leggi speciali che regolano il tipo di cooperativa in oggetto e l'attività d'impresa corrispondente all'oggetto sociale, ed in particolare le disposizioni della legge 3 aprile 2001, n. 142, e successive modificazioni, relative alla posizione dei soci lavoratori, nonché del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276;
- b) — in quanto compatibili con le suddette leggi speciali, le norme del codice civile relative alle società cooperative;
- c) — per quanto non previsto dagli articoli 2511 e seguenti del codice civile, ed in quanto compatibili, le disposizioni sulla società a responsabilità limitata.

Art. 2 (Durata).

La Società ha durata fino al 31 dicembre 2045.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La società persegue lo scopo mutualistico, volto a far conseguire ai soci, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, la continuità di occupazioni e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali nonché il vantaggio economico di contrarre con la società, tramite scambi mutualistici attinenti l'oggetto sociale, a migliori condizioni rispetto a quelli di mercato.

Ai fini del conseguimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ivi compreso il rapporto di collaborazione coordinata non occasionale, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

I rapporti mutualistici hanno pertanto ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte dei soci cooperatori nel settore corrispondente all'oggetto sociale della cooperativa, sulla base di previsioni del regolamento mutualistico, che definiscono l'organizzazione del lavoro dei soci.

La società è retta secondo i principi della mutualità ai sensi di legge.

Al fine della qualificazione di società cooperativa a mutualità prevalente, ai sensi dell'art. 2512 c.c., la società: (a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; (b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; (c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori; (d) dovrà

devolvere, in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Gli amministratori e i sindaci documenteranno la condizione di prevalenza di cui all'art. 2512 c.c. nella nota integrativa al bilancio, evidenziando contabilmente i parametri di cui all'art. 2513 c.c..

Non si computa, ai fini del calcolo di prevalenza di cui all'art. 2513 del codice civile, il costo del lavoro delle unità lavorative non socie assunte in forza di obbligo di legge o di contratto collettivo nazionale di lavoro o di convenzione con la pubblica amministrazione, né il costo del lavoro delle unità lavorative che per espressa disposizione di legge non possono acquisire la qualità di socio della cooperativa.

Non si computa, altresì, il costo del lavoro delle unità lavorative non socie di nazionalità straniera, impiegate in attività svolte dalla cooperativa fuori dai confini della Repubblica italiana.

La società può operare anche con terzi.

I rapporti tra la società e i soci possono essere disciplinati da appositi regolamenti interni, predisposti dagli amministratori ed approvati dall'assemblea, che determinano i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra la società e i soci.

Art. 4 (Oggetto sociale)

La società, nel perseguimento dello scopo mutualistico, ha ad oggetto:

- l'organizzazione e/o la gestione, anche previa prestazione di manodopera, nella progettazione, nella organizzazione e nella erogazione di servizi connessi alla formazione, all'aggiornamento, alla riqualificazione ed alla conversione del personale e di terzi in genere, svolti sotto qualsiasi forma e a condizioni più favorevoli di quelle offerte dal mercato dei beni e servizi ad alta tecnologia in tutti i settori, quali, a titolo meramente esemplificativo: IA, robotica, cyber security.

La società può compiere tutte le operazioni commerciali, immobiliari e finanziarie che saranno ritenute utili dagli amministratori per il conseguimento dell'oggetto sociale, con esclusione di attività finanziarie nei confronti del pubblico.

La società può costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi delle norme vigenti.

La società può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti.

TITOLO III SOCI E CAPITALE SOCIALE

Art. 5 (Numero e requisiti dei soci)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci lavoratori della società, accettandone lo statuto, tutte le persone fisiche capaci d'agire che, interessati allo svolgimento dell'attività di produzione

e lavoro della cooperativa nonché in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali:

- a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali ed alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- b) partecipano alla elaborazione dei programmi di sviluppo ed alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
- d) mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.

Ai sensi dell'art. 23, d.lgs. 1577/47, è consentita l'ammissione a soci di elementi tecnici ed amministrativi nel numero necessario al buon funzionamento della società.

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese in concorrenza con la società, nonché coloro che prestano lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti, salvo specifica autorizzazione degli amministratori che può tener conto delle tipologie e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro.

Ai sensi di legge, potranno essere istituite diverse categorie di soci, tra i quali, sussistendone i presupposti, i soci sovventori di cui all'art. 2548 c.c., come richiamato dall'art. 4 l. 59/92, nonché i soci finanziatori di cui all'art. 2526 c.c..

Art. 6 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio deve presentare agli Amministratori domanda scritta che dovrà contenere:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute, nonché del tipo e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro che il socio intende instaurare in conformità al presente statuto e all'apposito regolamento dei quali dichiara di aver preso visione;
- c) l'ammontare della quota che propone di sottoscrivere;
- d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione degli amministratori su domanda dell'interessato. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

Gli amministratori devono entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

A seguito della delibera di ammissione del nuovo socio, nella quale si stabilisce il tipo di rapporto di lavoro che sarà instaurato con la cooperativa, il socio stesso aderisce in forma scritta alla relativa disciplina contenuta nel regolamento di cui al seguente comma.

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, titolare di un ulteriore rapporto di lavoro, la prestazione di lavoro del socio stesso ed il re-

lativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito regolamento interno, redatto dagli amministratori ed approvato dall'assemblea dei soci.

Il regolamento interno può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario, in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.

Il regolamento interno può definire le misure da adottare in caso di approvazione di un piano di avviamento nel rispetto delle condizioni e delle modalità richiamate dalla legge.

Art. 7 (Obblighi dei soci)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali, nonché al versamento, con le modalità e nei termini fissati dagli amministratori:

- del capitale sottoscritto;
- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori.

Per tutti i rapporti con la società il domicilio dei soci è quello risultante dal competente Registro delle Imprese o dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione, da effettuarsi con lettera raccomandata alla società.

Art. 8 (Quote)

Il capitale sociale è variabile ai sensi di legge ed è diviso in quote del valore nominale minimo di euro 7.000,00 sino ai massimi previsti dalla legge.

Le quote non possono essere cedute con effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata dagli amministratori.

Art. 9 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge (art. 2473 c.c.), può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non sia più in grado di partecipare all'attività volta al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) il cui rapporto di lavoro (subordinato, autonomo o di altra natura) sia cessato per qualsiasi motivo;
- d) quando ha raggiunto il proprio scopo lavorativo.

Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante raccomandata con avviso di ricevimento alla società. Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, il quale entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, gli amministratori potranno, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dall'annotazione dello stesso sul libro dei soci.

Art. 10 (Esclusione)

L'esclusione del socio, oltre che nei casi previsti dalla legge ed in particolare dall'art. 2531 c.c., può aver luogo:

- 1) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico;
- 2) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;
- 3) nei casi previsti dall'articolo 2286 c.c.;
- 4) nei casi previsti dell'articolo 2288, comma 1, c.c.;
- 5) qualora nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
- 6) qualora l'ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento;
- 7) qualora venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 5, senza la prevista autorizzazione degli amministratori.

L'esclusione deve essere deliberata dagli amministratori e comunicata al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

Qualora l'atto costitutivo non preveda diversamente, lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

Art. 11 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari hanno diritto di ottenere la liquidazione della quota, secondo le disposizioni dell'articolo seguente.

Gli eredi o i legatari provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società possono subentrare nella partecipazione del socio deceduto, su loro richiesta e previa deliberazione degli Amministratori che ne accertano i requisiti, con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 7.

In caso di pluralità di eredi o di legatari, questi debbono nominare un rappresentante comune ai sensi dell'art. 2347 c.c..

Qualora gli eredi o legatari intendano dividere la quota tra di essi, la divisione deve essere autorizzata dagli amministratori, secondo le medesime norme dettate dal presente statuto e dalla legge in caso di alienazione delle quote, purché il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori e sempre che il valore nominale della quota consenta la divisione.

Art. 12 (Liquidazione della quota)

I soci receduti od esclusi, nonché gli eredi o i legatari del socio deceduto, hanno il diritto alla liquidazione della quota.

La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.

La liquidazione della partecipazione sociale, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale e detratte le somme ancora dovute dal socio, comprende il valore nominale della quota e il rimborso del soprapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-*quinquies*, comma 3, c.c..

Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio.

Art. 13 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

Il diritto ad ottenere la liquidazione della quota, in caso di recesso, esclusione o morte del socio, si prescrive nei termini fissati dalla legge.

La società può in ogni caso compensare con il debito derivante dalla liquidazione della quota, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite, anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 c.c..

Art. 14 (Effetti dello scioglimento della partecipazione sociale sul rapporto di lavoro)

Salvo diversa e motivata decisione degli amministratori, alla deliberazione di recesso, di decadenza o esclusione del socio lavoratore consegue la risoluzione dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato con la cooperativa, fatta salva ogni applicabile disposizione di legge.

**TITOLO IV
ASSEMBLEA DEI SOCI**

Art. 15 (Convocazione)

L'assemblea può essere convocata da ciascun amministratore.

La convocazione dell'assemblea viene effettuata con lettera raccomandata inviata ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza, oppure mediante telefax o posta elettronica certificata trasmessi almeno cinque giorni prima dell'adunanza, purché siano stati iscritti nel competente Registro delle Imprese oppure nel libro dei soci, a richiesta dei medesimi, il numero telefax ricevente o l'indirizzo di posta elettronica.

L'assemblea dei soci può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

Pur in mancanza delle formalità di convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita in presenza delle condizioni richieste dalla legge.

Art. 16 (Competenze dell'assemblea)

L'assemblea, oltre che sulle materie previste per legge, delibera:

- a) l'eventuale erogazione di trattamenti economici ulteriori ai sensi di legge;
- b) allo scopo di promuovere l'attività imprenditoriale della cooperativa, un piano di avviamento, secondo le condizioni e i criteri fissati dalla legge;
- c) un eventuale piano di crisi aziendale, con le relative forme di apporto, anche economico, da parte dei soci lavoratori ai fini della soluzione della crisi, nonché, in presenza delle condizioni previste dalla legge, il programma di mobilità.

Art. 17 (Intervento e voto)

Ai sensi dell'art. 2538 c.c., hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.

Hanno diritto ad intervenire in assemblea i soci ai quali spetta il diritto di voto.

L'intervento può avvenire per rappresentanza, mediante delega conferita ad altro socio, nei limiti di cui all'art. 2372 c.c., fermo restando che ciascun socio non può rappresentare più di dieci soci.

L'assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: (a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente

gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; (d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Ogni socio ha un voto, qualunque sia il valore nominale della propria quota.

Art. 18 (Presidente e verbalizzazione)

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione, ovvero, in caso di loro mancanza o rinuncia, da una persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

Il presidente, prima di iniziare la discussione, accerta il diritto di intervento e di voto dei soci e dei loro eventuali rappresentanti, unitamente a tutte le condizioni per la regolare costituzione dell'assemblea.

Le riunioni assembleari sono constatate da un verbale redatto dal segretario, designato dall'assemblea stessa, e sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Nei casi di legge e quando gli amministratori o il presidente dell'assemblea lo ritengano opportuno, il verbale viene redatto da un notaio. In tal caso, l'assistenza del segretario non è necessaria.

Art. 19 (Maggioranze e votazioni)

L'assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione quando siano intervenuti la metà più uno dei soci aventi diritto al voto.

E' altresì possibile una seconda convocazione, da tenersi non prima del giorno successivo alla prima, in occasione della quale l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti in assemblea al momento della votazione.

Le votazioni vengono effettuate secondo il metodo stabilito dal presidente, escluso in ogni caso il voto segreto.

TITOLO V AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Art. 20 (Amministrazione)

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da almeno tre membri al quale spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo quanto inderogabilmente disposto dalla legge.

La nomina degli amministratori spetta all'assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati nell'atto costitutivo.

La maggioranza degli amministratori è scelta fra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate tra i soci cooperatori persone giuridiche.

Gli amministratori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Essi decadono dalla carica nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

I soci possono inoltre assegnare agli amministratori un'indennità annuale in misura fissa, ovvero un compenso proporzionale agli utili netti di esercizio, nonché determinare un'indennità per la cessazione dalla carica e deliberare l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza con modalità stabilite con decisione dei soci.

In caso di nomina di un comitato esecutivo o di consiglieri delegati, il loro compenso è stabilito dal consiglio di amministrazione al momento della nomina.

Art. 21 (Consiglio di amministrazione)

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente.

Il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in un paese dell'Unione Europea o in Svizzera.

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza formale convocazione, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi in carica, se nominati.

Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audio-conferenza o videoconferenza, a condizione che: (a) siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; (b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

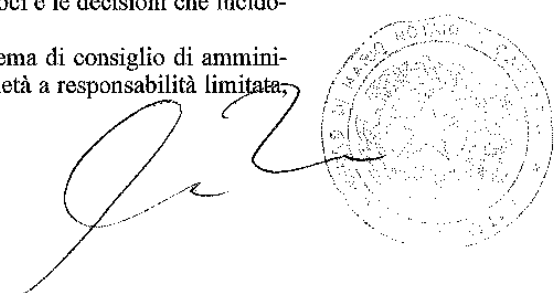
Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta.

Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario se nominato che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Le decisioni del consiglio di amministrazione, nei limiti previsti dalla legge, possono anche essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, a condizione che: (a) sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione; (b) dai documenti sottoscritti dagli amministratori risultino con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa; (c) siano trascritte senza indugio le decisioni nel libro delle decisioni degli amministratori e sia conservata agli atti della società la relativa documentazione; (d) sia concesso ad almeno due amministratori di richiedere l'assunzione di una deliberazione in adunanza collegiale.

Il consiglio di amministrazione può delegare, nei limiti previsti dalla legge, i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, o parte di essi, ad uno o più amministratori delegati, nonché ad un comitato esecutivo. In ogni caso non possono essere delegati dagli amministratori, oltre le materie previste dall'art. 2381 c.c., i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

Per tutto quanto non stabilito dal presente statuto in tema di consiglio di amministrazione, si applicano le norme dettate in tema di società a responsabilità limitata in quanto compatibili.

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains the text "AUTOMATION TECH COOPERATIVA SOCIALE A R.L." around the perimeter and a central emblem.

Art. 22 (Poteri di rappresentanza)

La rappresentanza della società spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione

La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Art. 23 (Collegio sindacale e revisore)

Ove imposto dalla legge o comunque ove sia deciso dai soci, è nominato un collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti, cui si applicano le norme dettate in tema di società per azioni.

Al collegio sindacale spetta anche il controllo contabile, nei limiti consentiti dalla legge.

TITOLO VI BILANCIO E RISTORNI

Art. 24 (Bilancio di esercizio)

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

L'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio a norma di legge.

Il bilancio è presentato ai soci entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, ovvero entro 180 giorni da tale data, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 2364, comma 2, c.c..

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 legge 59/1992, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 legge 59/1992;
- d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

La società può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente e per remunerare gli altri strumenti finanziari dei soci non cooperatori.

L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

Art. 25 (Ristorni)

Gli amministratori, in sede di redazione del progetto di bilancio di esercizio, possono appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'assemblea in sede di approvazione del bilancio delibera sulla destinazione del ristorno, nel rispetto della normativa vigente ed eventualmente mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del valore delle quote detenute da ciascun socio;
- emissione di obbligazioni;
- emissione di strumenti finanziari.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la società ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

TITOLO VII
SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art. 26 (Nomina liquidatori)

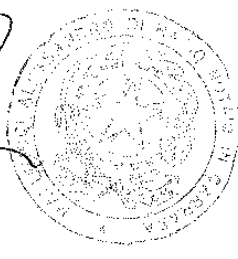
In caso di scioglimento della società, da qualsiasi motivo determinato, l'assemblea procederà alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

Art. 27 (Devoluzione patrimonio)

Al termine della liquidazione, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale versato ed i dividendi eventualmente maturati, dovrà essere devoluto secondo le disposizioni previste dagli articoli 11 e 20 della l. 59/1992.

Mae' Ace
Comari
At

At



[illegible]